

Comune di Finale Ligure

Provincia di Savona

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIO COMUNICAZIONE

Legge Regionale 18/99 e s.m.i.

		Redatto	Visto	Visto
rev	DATA	Il Tecnico	il Resp. del Servizio idrico integrato	Il Dirigente del Settore lavori Pubblici
0	30.05.02	Ing. Lucia F. Innocenti	Ing. Salvatore Curatolo	Ing. Danilo Burastero
1	11.06.02		Correzioni effettuate da Prof. Girdinio	UNIGE
2	26.06.02		Correzioni effettuate dal settore urbanistica	
3	16.07.02		Avv Marcelli	Correzioni commissione prima

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Ambito di applicazione e prescrizioni	3
Art. 3 - Piano delle aree comunali.	4
Art. 4 - Piano annuale del siti.	4
Art. 5 - Conferenza Consultiva Comunale.	4
Art. 6 - Servitù	5
Art. 7 - Progettazione	5
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto	6
Art. 9 - Impianti provvisori ed impianti di potenza ridotti	7
Art 10 - Attivazione dell'Impianto	7
Art. 11 - Modifiche	7
Art. 12 - Vigilanza e controlli	8
Art. 13 - Responsabilità e inadempienze	8
Art. 14 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche	9
Art. 15 - Esecutività e norma transitoria	9

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento tutti gli impianti, i sistemi, e le apparecchiature, quali stazioni radio base, per telefonia mobile, radar impianti di emittenza radiotelevisiva che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici prodotti da sistemi di trasmissione qualsiasi sia la loro potenza.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: Legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23.05.92 n. 314 (telefonia) CEI 64.8, CEI 81.1 e 81.4 (protezione contro le scariche atmosferiche), CEI 211.7 (misure di campi elettromagnetici), Decreto Ministeriale 381 del 10.09.1998, LR. a 41 del 20 dicembre 1999, LR. n. 11 del 24 febbraio 2000 e L.R. n. 29 del 27 marzo 2000, Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 1048 del 6.05.2000, Legge 22.02.01 n. 36, nonché la Delibera Regionale n. 152 del 20.02.02.

Art. 2 - Ambito di applicazione e prescrizioni

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'interno del territorio comunale e fanno riferimento al "Piano Comunale di Organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione" d'ora in avanti denominato "Piano" composto da tre tavole denominate tav 1A, tav. 1B, tavola 2A.

L'installazione degli impianti oggetto del regolamento potrà avvenire su tutto il territorio, con priorità sulle proprietà comunali e secondo i vincoli storico-artistico e paesaggistico-ambientali imposti dal D.Lgs 490/99 e s.m.i.

Dovranno comunque essere assicurati i limiti di campo elettromagnetico imposti del D.M. 381 del 1998.

In prossimità dei siti sensibili individuati dal Piano e delle civili abitazioni, la localizzazione delle antenne di potenza superiore ai 7 watt potrà avvenire ad una distanza superiore a 50 m dal centro dell'antenna limitatamente al cono di emissione dell'impianto inteso come spazio in cui l'attenuazione di antenna nelle due direzioni orizzontali e verticali sia inferiore a tre decibel dal cono dell'antenna.

Per gli impianti di potenza inferiore ai 7 watt l'installazione potrà avvenire solo se opportune valutazioni escludano l'insorgere di campi elettrici e magnetici superiori a quelli consentiti dal D.M. 381/98.

Nelle zone individuate dal Piano, e comunque nelle zone vincolate dal D.lgs 490/99, l'installazione è consentita con le stesse modalità e restrizioni di cui ai precedenti commi, ma con particolare riguardo all'impatto estetico dell'antenna e l'autorizzazione alla costruzione avverrà con le modalità previste dalla L. R. 20/93.

Non possono essere installati impianti che siano posti ad una altezza che non garantisca il rispetto 6 V/m di campo elettrico in tutti gli edifici e relative pertinenze che prevedono una permanenza di persone non inferiore a 4 ore e comunque collocati ad un'altezza conforme a quanto definito dalla LR 41 del 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

Art. 3 - Piano delle aree comunali.

A corredo del Piano di adeguamento (allegato 1 e allegato 2) sono individuate le aree di proprietà comunale che dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione da parte dei gestori.

Art. 4 - Piano annuale dei siti.

I gestori, titolari di Concessione ministeriali che vogliano effettuare nuove installazioni sul territorio comunale devono presentare al Comune entro il 31 Ottobre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla base di questi, alla redazione del piano annuale dei siti.

Tale programmazione deve rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normative nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Il Consiglio Comunale approva il piano annuale dei siti sentito il parere della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Conferenza Consultiva Comunale.

Ai fini dell'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti per le teleradiocomunicazioni sul territorio comunale, nonché per valutare piani programma che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 ottobre di ogni anno, è istituita la conferenza Consultiva Comunale sulle Emissioni Elettromagnetiche. Gli argomenti riferiti al presente Regolamento sono esaminati dalla C.C.E.E. costituita :

1. dal Sindaco o un suo delegato
2. dal dirigente del 3° SETTORE "PATRIMONIO E FINANZE"

3. dal Dirigente del 4° SETTORE “LLPP E AMBIENTE”
4. dal Dirigente del 5° SETTORE “URBANISTICA E DEMANIO”
5. dal Responsabile del Servizio Ambiente, con funzioni anche di segretario;
6. da un esperto nominato dal Dirigente del 4° Settore.

Il Sindaco o un suo delegato è il presidente della C.C.E.E. e, nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in materia, uno o più rappresentanti dei comitati dei cittadini interessati, le Associazioni dei Consumatori. Potranno essere sentite dalla Commissione le altre Associazioni che ne faranno espressamente richiesta.

Art. 6 - Servitù

Il Comune attraverso il Piano Annuale dei siti può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, ove tecnicamente possibile, per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Art. 7 - Progettazione

Una volta approvato il piano annuale dei siti, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, i titolari o i legali rappresentanti di impianti di telecomunicazioni, dovranno presentare al Comune di Finale istanza corredata da tre copie, se la zona non ricade in area vincolata ai sensi del D.lgs. 490/99, cinque copie, se la zona ricade in area vincolata, della seguente documentazione:

1. Estratto del CTR, del PTCP (tre assetti), del Piano Regolatore Generale del Comune vigente, dell'area interessata;
2. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
3. piante prospetti, sezioni per l'individuazione degli interventi;
4. Relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
5. Documentazione fotografica del sito ed eventuale fotomontaggio;
6. titolo relativo alla disponibilità dell'area.

Dovrà essere inoltre allegata alla pratica una copia della perizia giurata di cui al comma 2 dell'ad. 72 septies della L.R. 20/12/1999 n. 41 redatta sulla base dei contenuti di cui al Decreto Dirigenziale n. 1048 del 16.05.2000.

Il Comune si riserva comunque di richiedere integrazioni qualora la documentazione presentata non fosse sufficiente a comprendere l'impatto dell'impianto.

Non sono ammesse istanze per l'installazione di impianti non compresi nel piano.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto

La richiesta di autorizzazione all'installazione dell'impianto dovrà essere inoltrata al Sportello Unico Attività Produttive il quale provvederà all'istruttoria della pratica secondo le modalità della delibera in Giunta Regionale in attuazione n° 1229 del 26/10/2001 L.R. 9/1999 s.m.i.

L'installazione degli impianti è soggetta al rilascio del titolo urbanistico previsto dalla normativa vigente in materia dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale 18/99 e s.m.i. ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico. Tali autorizzazioni costituiscono l'autorizzazione unica all'installazione dell'impianto.

Nel caso in cui l'istanza sia ammissibile nelle modalità previste dalla denuncia di inizio attività di cui alla legge 443 del 21.12.01, il richiedente non potrà dare l'effettivo inizio dei lavori senza aver ottenuto comunque l'autorizzazione prevista dalla L.R. 18/99 e s.m.i. nonché, se l'intervento ricade in zona vincolata ai sensi del citato D.lgs 490/99, in assenza dell'autorizzazione prevista dell'art.151 dello stesso decreto.

All'atto del rilascio della autorizzazione all'installazione all'impianto, il titolare dovrà inoltre produrre l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale infruttifero per l'importo pari a 5.000 euro che potrà avvenire con uno dei seguenti documenti

- a) ricevuta del versamento della somma sul c/c bancario n 276170 intestato all'Amministrazione Comunale di Finale Ligure
- b) fideiussione bancaria, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o una Agenzia di credito ordinario con patrimonio non inferiore a 250.000 euro oppure presso una Cassa di Risparmio, ovvero un Monte di credito su pegno di prima categoria, ovvero una Banca Popolare, con patrimonio non inferiore a 150.000 euro
- c) polizza cauzionale debitamente quietanzata rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Testo unico della legge sull'esercizio di assicurazioni private approvato con D.M. 12/10190 (G.U.R.L. n. 242 del 16/10/90 e successive eventuali modificazioni).

La fideiussione bancaria o la polizza cauzionale dovranno avere scadenza non inferiore al 31 dicembre dell'anno successivo a quello previsto dal gestore come fine esercizio dell'impianto di cui si richiede la concessione; dovranno inoltre vedere l'espressa esclusione dal beneficio della preventiva escussione (ex art. 1944 Cod.Civ.)

La cauzione è a garanzia degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione Comunale per

l'attuazione coattiva di ordinanze in caso di installazioni difformi per caratteristiche costruttive o radioelettriche) da quelle autorizzate ovvero il superamento dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla legge nazionale vigente.

Tale cauzione verrà restituita al gestore in caso di dismissione dell'impianto e comprovato smantellamento dello stesso, con perizia giurata asseverata completa di documentazione fotografica.

Art. 9 - Impianti provvisori ed impianti di potenza ridotti

Gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare installati provvisoriamente al fine di eseguire prove tecniche di telefonia, nonché gli impianti con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore ai 7 watt, di cui al comma 9 dell'art. 71 septies della L.R. 41/99 e s.m.i., devono essere compresi nel piano annuale dei siti e autorizzati con le stesse modalità di cui all'art. 8 e art. 7. La documentazione a corredo della domanda per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico si riduce all'indicazione dell'ubicazione del sito e all'indicazione del tipo di impianto.

Il Comune si riserva comunque di richiedere integrazioni qualora la documentazione presentata non fosse sufficiente a comprendere l'impatto dell'impianto.

Nel caso di installazione provvisoria i gestori dei predetti impianti devono specificare, chiaramente, nella domanda di autorizzazione, la data di installazione e la data di attivazione dell'impianto; da quest'ultima data avrà inizio il periodo di prova che non potrà comunque superare i sei mesi. Detta durata potrà essere prolungata solo dopo motivata richiesta.

Per le installazioni provvisorie costituite da impianto di potenza inferiore a 7 watt posizionato su rimorchio, regolarmente immatricolato, munito di gancio di traino a sfera il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 8, è ridotto, a 3.000 euro.

Nell'ipotesi di occupazione di suolo Pubblico vale il regolamento vigente in materia.

Art 10 - Attivazione dell'Impianto

Il richiedente dell'autorizzazione all'installazione di qualsiasi impianto o a modifica avvenuta effettuata ed invia al Comune e all'A.R.P.A.L. misure di intensità di Campo elettrico. L'A.R.P.A.L. verifica la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia.

Art. 11 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure

previste dai precedenti artt.7, 8, 9 e 10.

Art. 12 - Vigilanza e controlli

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Servizio Ambiente del Comune, dalla Vigilanza edilizia e dall'ARPAL.

Il Servizio Ambiente del Comune, potrà avvalersi, per il controllo dei limiti di cui al presente regolamento, di consulenti esterni, oltre che dell'ARPAL.

I controlli potranno essere effettuati tramite strumentazioni posizionate in postazioni fisse (ove tecnicamente possibile), ovvero con rilevazioni periodiche, utilizzando apparecchiature tarate e riferibili SIT. Le misure dei valori di campo elettromagnetico dovranno essere eseguite secondo le norme CEI (in particolare CEI 211.7) o analoghe normative europee ed internazionali (CENELEC, IEC).

Ad evitare che il controllore possa coincidere con il controllato, i soggetti che effettuano i controlli dovranno essere diversi da quelli che svolgono o hanno svolto attività professionali a qualsiasi titolo per i gestori e/o gli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento, siti sul territorio comunale.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ARPAL, come previsto dall'art. 72 novies della L.R. 21-06-1999 a 18, dovrà effettuare, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, controlli con periodicità almeno annuale e per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.

Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.

Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento in caso di superamento dei limiti il gestore sarà avvisato per poter ripetere la misura in contraddittorio.

Art. 13 - Responsabilità e inadempienze

Fatte salve le responsabilità, le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa in ambito urbanistico le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi. Prima dell'inizio dei lavori e durata esercizio dell'Impianto ogni impianto detto anche sito dovrà essere garantito da apposita assicurazione R-C., consegnata al Comune, per danni alle persone e alle cose interessate, con un massimale unico almeno di 500.000 euro.

Nel caso di accertamento di esercizio non conforme al disposto del presente regolamento, si provvederà ad ordinare la disattivazione dell'impianto, provvedendo d'ufficio in caso di inottemperanza, con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 8 versato dal titolare dell'impianto all'atto dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 14 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche

L'Amministrazione Comunale mediante tecnici competenti provvederà, alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti.

Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche della Città di Finale Ligure.

Art. 15 - Esecutività e norma transitoria

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Le istanze volte all'ottenimento dell'installazione dell'impianto presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento. Dette istanze sono comunque considerate quale piano –programma di organizzazione degli impianti ai fini dell'osservanza dell'art. 4.